

PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR)

Missione 1 - Componente 1 – Misura 1 - Investimento 1.7 – Sub investimento 1.7.2

SCHEMA DI

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE”

CUP: F79I23001310006

TRA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1, C.F. 80014930327, in persona del **dott. Paolo Perucci**, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 31 luglio 2023, che interviene in qualità di Direttore del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “Soggetto attuatore”)

E

Comune di Trieste con sede legale in Trieste piazza Unità d'Italia n. 4, C.F. 00210240321, in persona di Roberto Dipiazza che interviene in qualità di Sindaco (di seguito indicato come “Soggetto sub-attuatore”),

Di seguito indicate anche come “**Parti**”

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR);
- la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, Misura 1 “Digitalizzazione della PA”, Investimento 1.7. “Competenze digitali di base”, Sub investimento 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitali” del succitato PNRR ha ad oggetto l'attivazione o il potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale sul territorio nazionale;
- il PNRR individua le Regioni e le Province Autonome quali Soggetti attuatori della succitata Misura;
- il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.7 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, destina 132.000.000,00 di euro all'attivazione o potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le pubbliche amministrazioni locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole);
- con nota prot. DTD-1719-P del 27 settembre 2022, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato la Regione Friuli Venezia Giulia quale

Soggetto attuatore di una parte della Misura 1.7.2 per un importo di euro 2.275.302,00 (duemilioniduecentosettantacinquemilatrecentodue/00);

- per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono stati individuati i seguenti target complessivi:
 - minimo n. 41.000 cittadini univoci che hanno fruito dei servizi dei Punti di facilitazione digitale (T1) entro dicembre 2025;
 - minimo n. 61.500 servizi erogati (opzionale, ma consigliato) nei punti di facilitazione digitale (T2) entro dicembre 2025;
 - attivare almeno 42 Punti di facilitazione digitale sul territorio;
- in data 9 gennaio 2023 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno sottoscritto l'Accordo di collaborazione per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale", con la formalizzazione degli obblighi reciproci;
- il Piano Operativo elaborato dalla Regione autonoma Friuli Venezia – titolato "FVG COMUNITA' DIGITALE", approvato con DGR n. 1661 del 09 novembre 2022, descrive le modalità di attuazione della Misura 1.7.2 sul territorio regionale, mediante il coinvolgimento della Società *in house* INSIEL S.p.A. e degli Enti locali, in qualità di Soggetti sub-attuatori, riuniti in Ambiti territoriali :
 - per un importo complessivo pari a euro 1.910.302,00 (intervento a regia) ricorrendo ad un Avviso pubblico non competitivo rivolto ai Soggetti sub-attuatori;
 - per un importo complessivo pari a euro 365.000,00 (intervento a titolarità) coinvolgendo la Società *in house* INSIEL S.p.A. per l'affidamento *in house providing* delle attività di produzione di materiale didattico e per la facilitazione, formazione dei facilitatori locali, animazione delle Comunità dei facilitatori, erogazione di formazione trasversale e/o mirata a specifici gruppi target, predisposizione di strumenti di supporto ai Soggetti sub-attuatori, comunicazione coordinata e produzione di materiali divulgativi (CUP D29I23000120006);
- con la DGR n. 601 del 24 marzo 2023: 1) sono stati approvati, a seguito di parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per definire gli ambiti territoriali in cui suddividere il territorio regionale per l'attivazione dei punti di facilitazione digitale e la realizzazione delle iniziative previste nel succitato Piano Operativo, 2) sono stati approvati i requisiti preferenziali per l'individuazione dei Soggetti sub-attuatori, 3) è stato dato mandato al Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi di emanare uno o più avvisi non competitivi per l'individuazione dei Soggetti sub-attuatori della Misura 1.7.2 e trasferire a tali Soggetti un importo complessivo pari a euro 1.910.302,00, nei modi e termini definiti negli avvisi
- ai fini dell'attuazione della Misura 1.7.2 ed il conseguimento dei relativi target appare necessario che il rapporto di collaborazione esecutiva tra Soggetto attuatore e Soggetto sub-attuatore venga disciplinato mediante un Accordo che individui competenze, responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione delle attività da svolgere, in conformità alla citata normativa nazionale e comunitaria;
- con Decreto n. 34373/GRFVG del 24/07/2023 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il Direttore del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha approvato l'Avviso pubblico non competitivo, rivolto ai Soggetti sub-

attuatori degli Ambiti territoriali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR, comprensivo del Modello di "Piano Operativo di Ambito territoriale", che descrive le attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi, e del modello di Accordo tra Soggetto attuatore e Soggetto sub-attuatore;

- con nota prot. n. 0249503/P del 06/11/2023 (protocollo regionale n. GRFVG/GEN-668660-A del 06/11/2023) il Comune di Trieste ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso pubblico non competitivo per l'attuazione della Misura 1.7.2 candidandosi quale Soggetto sub-attuatore per gli Ambiti territoriali Triestino, Carso Giuliano ed ha allegato il Piano Operativo di Ambito territoriale;
- con Decreto n. 54331/GRFVG del 20/11/2023 l'Amministrazione regionale ha approvato il Piano Operativo di Ambito territoriale di cui sopra, assegnando il finanziamento pro-quota di cui alla Misura 1.7.2 del PNRR al Soggetto sub-attuatore degli Ambiti territoriali Triestino e Carso Giuliano;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" concernente "Accordi fra pubbliche amministrazioni", dispone che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (...)";
- l'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato l'art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP, prevede che "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a. **Amministrazione titolare:** Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, o anche solo "DTD";
 - b. **Soggetto attuatore:** Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, o anche solo "SA";
 - c. **Soggetto sub-attuatore:** Ente locale a cui la Regione attribuisce l'attuazione di una parte della misura 1.7.2 per la specifica porzione di territorio regionale riferito all'Ambito territoriale che rappresenta;
 - d. **le Parti:** il Soggetto attuatore e il Soggetto sub-attuatore;
 - e. **Soggetto realizzatore:** soggetto e/o operatore economico individuato dal Soggetto sub-

attuatore/Ente capofila nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici) a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori);

- f. **Intervento:** “Missione 1 - Componente 1 – Asse - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e assegnato dal Soggetto attuatore al Soggetto sub-attuatore per l’importo complessivo di Euro 322.296,86;
- g. **Piano Operativo regionale:** documento trasmesso dal Soggetto attuatore al DTD che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie all’attuazione dell’intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi;
- h. **Piano Operativo di Ambito territoriale:** documento trasmesso dal Soggetto sub-attuatore al Soggetto attuatore che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie al conseguimento dei target/milestone assegnati all’Ambito territoriale;
- i. **Punti di facilitazione digitale:** sono punti di accesso fisici, solitamente situati in biblioteche, scuole e centri socioculturali che forniscono ai cittadini formazione – in presenza e on line – finalizzata a ridurre i gap di competenze digitali e favorire l’inclusione;
- j. **Facilitatore digitale:** figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di internet in generale, a fornire loro supporto e orientamento. Il ruolo del Facilitatore digitale è di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali e nella partecipazione alle attività che caratterizzano il Punto di facilitazione digitale;
- k. **Coordinatore dei Facilitatori digitali di Ambito territoriale:** persona fisica nominata dal Soggetto sub-attuatore incaricata di coordinare l’organizzazione e l’attività di tutti i punti di facilitazione digitale previsti nel Piano operativo di Ambito territoriale e dei relativi facilitatori, nonché i rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborano nella realizzazione ed erogazione dei servizi di facilitazione alla cittadinanza; ha la specifica responsabilità di controllare la qualità/quantità dei servizi erogati e dei target raggiunti, anche attraverso l’utilizzo del sistema di monitoraggio nazionale, interloquendo con il Gruppo di lavoro del Progetto e con il team per il coordinamento regionale (anche nell’individuazione degli eventuali Piani di rientro o altre azioni correttive dovessero ritenersi utili).

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale del PNRR.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo di Ambito territoriale allegato e la relativa rendicontazione.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime in attuazione della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” del PNRR, in conformità al Piano Operativo di Ambito territoriale.

2. Il Soggetto attuatore, in particolare, affida al Soggetto sub-attuatore, l'attuazione dell'intervento descritto nel Piano Operativo di Ambito territoriale alle condizioni di cui al presente Accordo.

Articolo 4

(Gruppo di Lavoro di Ambito territoriale)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le parti costituiscono un *Gruppo di Lavoro di Ambito territoriale* per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.

2. I referenti designati dalle parti sono:

- due rappresentanti del Soggetto attuatore;
- due rappresentanti per il Soggetto sub-attuatore, di cui uno con il ruolo di Coordinatore dei Facilitatori digitali per l'Ambito territoriale di riferimento.

3. Ciascuna Parte comunica a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo i nominativi di cui al comma 2 e si riserva la facoltà di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC entro 15 giorni dalla nuova nomina.

4. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1. verranno monitorate le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Misura per la parte di competenza di Ambito, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura del rappresentante del Soggetto sub-attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 5

(Compiti in capo al Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:

- A. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. "Rete dei servizi di facilitazione digitale", secondo quanto previsto dal Piano Operativo e, in particolare, contribuire, per quanto di competenza, a conseguire il target europeo a giugno 2026 di due milioni di cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
- B. svolgere rispetto ai Soggetti sub-attuatori attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
- C. rendere tempestivamente disponibile ai Soggetti sub-attuatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
- D. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento sugli stessi;
- E. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- F. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese dei Soggetti sub-attuatori, prima della loro rendicontazione all'Amministrazione

titolare;

- G. assicurare che le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo regionale, vengano fornite anche dai Soggetti sub-attuatori nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 9;
- H. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- I. comunicare all'Amministrazione titolare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- J. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- K. garantire e promuovere, anche da parte dei Soggetti sub-attuatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- L. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività da parte dei Soggetti sub-attuatori;
- M. monitorare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale da parte dei Soggetti sub-attuatori;
- N. monitorare l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte dei Soggetti sub-attuatori;
- O. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- P. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- Q. garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nel Piano operativo, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai Progetti.

Articolo 6 (*Compiti in capo al Soggetto sub-attuatore*)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto sub-attuatore si obbliga a:
 - A. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target/milestone riferiti alla Misura 1.7.2 "Reti dei servizi di facilitazione digitale", secondo quanto previsto dal Piano Operativo di Ambito territoriale, contribuendo in quota parte, per quanto di competenza, a conseguire il target regionale a dicembre 2025 di 41.000 cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
 - B. curare la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo di Ambito territoriale attraverso forme di collaborazione con Soggetti realizzatori, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla L. 241/90, anche promuovendo attività di co-progettazione con Enti del terzo settore. Sarà cura dei Soggetti sub-attuatori coinvolgere altre PA Locali o altri Enti incluso quelli afferenti al terzo settore, al fine di valorizzare infrastrutture, competenze e buone pratiche esistenti sul territorio, a che tramite protocolli di collaborazione, accordi, etc., in base alla peculiarità dei contesti;
 - C. svolgere rispetto ai Soggetti sopra individuati attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento a livello di Ambito territoriale;
 - D. rendere tempestivamente disponibile ai Soggetti realizzatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
 - E. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Soggetto attuatore sugli stessi;
 - F. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura;
 - G. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - H. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese, prima della loro rendicontazione al Soggetto attuatore;
 - I. assicurare che le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo di Ambito territoriale, vengano fornite nei tempi e nei modi previsti dal successivo Articolo 9;
 - J. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - K. comunicare al Soggetto attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche

di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- L. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- M. garantire la tempestiva e puntuale alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (ReGiS), mediante il caricamento diretto delle informazioni;
- N. garantire e promuovere, anche da parte dei Soggetti realizzatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- O. presentare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività al Soggetto attuatore;
- P. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale da parte dei Soggetti realizzatori;
- Q. garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- R. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto di *tagging* climatici digitali stimati;
- S. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento dei milestone e target, attraverso l'alimentazione del sistema informativo di monitoraggio target/milestone (Facilita) da parte del Facilitatore digitale, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto di *tagging* climatici digitali stimati;
- T. fornire su richiesta del Soggetto attuatore ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- U. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- V. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Soggetto attuatore;
- W. garantire la piena attuazione al Progetto così come illustrato nel Piano Operativo di Ambito territoriale, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo al Soggetto attuatore le eventuali modifiche al Progetto;
- X. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- Y. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

2. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo di Ambito territoriale, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
3. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo di Ambito territoriale, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
4. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile.
7. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
8. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
9. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 8

(Risorse e circuito finanziario)

1. Per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, il Soggetto attuatore riconosce al Soggetto sub-attuatore dell'Ambito territoriale l'importo massimo di euro 322.296,86 (trecentoventiduemiladuecentonovantasei/86), a valere sui fondi previsti dalla Misura 1.7.2 nell'ambito del PNRR, come contributo delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo di Ambito territoriale.
2. Il Soggetto attuatore, su richiesta del Soggetto sub-attuatore, rende disponibile una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo di cui al comma 1, sul conto di Tesoreria del Soggetto sub-attuatore.
3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse potranno essere inoltrate dal Soggetto sub-attuatore mediante apposito sistema di monitoraggio (ReGis) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della documentazione attestante lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone, quest'ultimo deducibile esclusivamente dal sistema di monitoraggio target/milestone (Facilita). Il Soggetto attuatore, verificata la corretta alimentazione dei citati sistemi informativi, inoltra tali richieste all'Amministrazione titolare. L'Amministrazione titolare, verificata a sua volta la corretta alimentazione dei citati sistemi informativi, rende disponibili le risorse al Soggetto attuatore. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti ai Soggetti Sub-attuatori per la realizzazione del Progetto.
4. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dal Soggetto attuatore al Soggetto sub-attuatore non supera il 90% dell'importo riconosciuto di cui al comma 1. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto sub-attuatore della richiesta attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo. Il Soggetto attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione titolare, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti al Soggetto sub-attuatore per la realizzazione del progetto.
5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo di Ambito territoriale, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Soggetto attuatore e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo di Ambito territoriale.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto sub-attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare e dal Soggetto attuatore, deve garantire il monitoraggio dei dati di avanzamento del Piano Operativo di Ambito territoriale e del conseguimento dei milestone e target attraverso l'alimentazione del sistema informativo ReGis e del sistema di monitoraggio target/milestone Facilita, nonché la raccolta di ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura attivata al fine di consentire l'espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

(Riduzione e revoca dei contributi)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE)

2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.8 comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto sub-attuatore si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore tali problematiche.

3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore, anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 4, risulti che il Soggetto sub-attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo di Ambito territoriale, il medesimo Soggetto attuatore comunica il ritardo al Soggetto sub-attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

4. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati dal Piano Operativo di Ambito territoriale allegato e/o mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto attuatore potrà revocare il contributo al Soggetto sub-attuatore.

5. In caso di mancato raggiungimento dei target di competenza del Soggetto sub-attuatore di cui al PNRR, come approvati nello schema di riparto approvato in Conferenza delle Regioni, a causa di un inadempimento imputabile ad un soggetto cui è stata affidata una procedura implementativa del Piano Operativo di Ambito territoriale ai sensi dell'art. 6 lett. B del presente Accordo, il Soggetto sub-attuatore risponderà nei confronti del Soggetto attuatore dell'eventuale revoca/riduzione del sostegno da parte della Commissione. Il Soggetto sub-attuatore potrà sempre agire in rivalsa nei confronti del Soggetto realizzatore responsabile.

6. Il Soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR. Laddove, comunque, essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto sub-attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 11

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo ha durata dalla sottoscrizione sino al 30 giugno 2026, salvo ulteriori proroghe.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento.

Articolo 12

(Modifiche)

1. Il presente Accordo e il Piano Operativo di Ambito territoriale possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti

Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3.

Articolo 13

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. Tale obbligo si estende anche al Soggetto realizzatore individuato dal Soggetto sub-attuatore.
3. Le Parti si impegnano a concordare, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei

presupposti di legge.

3. Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

4. Il presente Accordo è redatto in forma digitale, si compone di 14 articoli ed è sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

per il Soggetto attuatore
(Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)

per il Soggetto sub-attuatore
*Il Sindaco
Roberto Dipiazza*

Il Direttore del Servizio sistemi informativi
ed e-government
dott. Paolo Perucci